

Il diritto del lavoro si forma sicuramente sul compromesso, ossia sul bilanciamento tra interessi contrapposti. Tuttavia i confini entro i quali il compromesso può realizzarsi sono delineati con nettezza dalla nostra Carta costituzionale, per la quale «l'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro» (art. 1), e «la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni» (art. 35).

All'indomani dei lutti e del disastro della guerra fascista, era ben presente all'Assemblea Costituente che i valori fondanti del nuovo Stato dovessero essere la democrazia e il lavoro, citati insieme nell'art. 1, con l'impegno da parte della nascente Repubblica a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitassero o impedissero «il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese» (art. 3).

Anche se i principi fondamentali e la direttrice di marcia erano così chiaramente enunciati e delineati, l'attuazione concreta venne sempre duramente contestata e ostacolata nella pratica di governo, per cui ogni legge posta a tutela del lavoro dovette sempre essere conquistata con sacrifici pesanti e necessari compromessi che, sovente, lasciavano un fondo di amarezza.

**Leggi fondamentali per i lavoratori**

Pur con questi limiti e questi costi, si è riusciti ad introdurre nel nostro Stato un corpo di leggi del lavoro i cui contenuti e i cui principi fanno parte integrante del nostro stesso essere cittadini.

Senza alcuna pretesa di completezza, ricordiamo solo alcune di queste fondamentali tappe: la prima legge a tutela delle lavoratrici madri (1950), la disciplina dell'apprendistato (1955); la legge per la prevenzione degli infortuni (1955), il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro (1960), la disciplina del contratto a tempo determinato (1962), il divieto di licenziamento delle lavoratrici a causa di matrimonio (1963), la legge sui licenziamenti individuali (1966), le norme in materia di assunzioni obbligatorie per i lavoratori invalidi (1968), la fondamentale disciplina dello Statuto dei lavoratori (1970), la riforma del processo del lavoro, che ha

**LEGGI E CONTRATTI**

**filo diretto con i lavoratori**

RUBRICA CURATA DA

Nino Raffone, avvocato Ccd. di Torino, responsabile e coordinatore; Bruno Aguilera, avvocato Funzione pubblica Cgil; Piergianni Allieva, avvocato Ccd. di Bologna, docente universitario; Mario Giovanni Garofalo, docente universitario; Enzo Martino, avvocato Ccd. di Torino; Nyrrene Mushi, avvocato Ccd. di Milano; Saverio Nigro, avvocato Ccd. di Roma

**I valori della Carta costituzionale  
Democrazia  
e diritto del lavoro**

NINO RAFFONE

dato effettività alle tutele legali (1973), la legislazione per il lavoro a domicilio (1973), la legge sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (1977), la disciplina sul trattamento di fine rapporto, con l'introduzione del Fondo di garanzia per i fallimenti (1982), la legge sui licenziamenti nelle piccole imprese (1990), la regolarizzazione delle azioni positive per la parità uomo-donna nel lavoro (1991), la tutela per il caso di insolvenza del datore di lavoro (1992). C'è ancora da ricordare le tante disposizioni sulla Cassa integrazione guadagni e gli ammortizzatori sociali, i profondi mutamenti in materia pensionistica.

L'elenco è sicuramente incompleto. Questo corpo legale va comunque integrato ricordando il ruolo determinante assunto dalle organizzazioni sindacali, la difesa apprestata contro le discriminazio-

ni politiche e sindacali, la riduzione dell'orario lavorativo da 48 a 40 ore settimanali, la garanzia rappresentata dalla presenza sindacale in fabbrica, l'elezione delle rappresentanze sindacali, la partecipazione alle decisioni in materia di politica dei redditi.

Si può naturalmente discutere se quanto si è raggiunto sia tanto o sia poco. Sovente il diritto del lavoro di questi decenni è stato uno strumento per conseguire una diversa distribuzione del reddito nazionale, trasferendone una quota maggiore verso la classe dei lavoratori. Ma non è stato solo quello, giacché ha teso ad introdurre una relativa stabilità del posto di lavoro, a tutelare una maggiore dignità nei rapporti interpersonali. Gli avversari affermano che questo diritto ha concesso troppo, che ha vincolato con lacci e lacciuoli la libera dinamica del mercato del lavoro, che

alcuni capisaldi vanno smantellati. Dobbiamo respingere questa opinione, se non vogliamo tornare ad una concezione «naturale» dell'ingiustizia, dell'egoismo, al trionfo della forza.

Il complesso delle leggi e dei contratti in materia di lavoro si è formato con eccessiva lentezza, ed ha avuto riguardo più all'acquisizione di un benessere economico e di una rete protettiva, che non a costruire i fattori di spinta per una società maggiormente democratica. Oggi c'è il serio rischio che vengano messe in discussione queste certezze che fanno parte della nostra identità di lavoratori e di cittadini di questa Repubblica e che si tenti di indebolire il lavoro e la democrazia: i due pilastri sui quali è fondato questo Stato, giustamente richiamati insieme, accomunati nell'art. 1 della Costituzione.

**Segnali preoccupanti**

C'è il rischio che sulla nostra società possa abbattersi la paura: per i lavoratori la paura della precarietà, della disoccupazione, dell'assenza di protezione sociale, della mancanza di solidarietà. I segnali che si avvertono sono preoccupanti. La storia ci insegna che chi è preda della paura può diventare facile vittima del populismo demagogico, del razzismo, dell'autoritarismo. Sappiamo bene che nessun risultato è mai acquisito una volta per sempre, che ogni conquista va gelosamente difesa e consolidata, che esiste sempre il rischio di un vertiginoso ritorno all'indietro, se si perdono i contatti coi valori sui quali regge la nostra convivenza.

Tutto questo era ben chiaro alle forze della Resistenza: che non c'è democrazia duratura senza la tutela del lavoro. Che non c'è democrazia se i lavoratori non diventano soggetti di diritto, cittadini ai quali lo Stato garantisce la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale che si frappongono al pieno sviluppo della persona e alla partecipazione all'organizzazione politica, economica, sociale.

Questi valori appartengono ormai al patrimonio fondamentale di ciascuno di noi e dell'intera società italiana, non possono certo cadere per i mutamenti di governo, perché il grado di civiltà di un Paese si misura proprio in relazione alla reale effettività dei valori enunciati nella sua Carta costituzionale.

Ci sembra doveroso, oggi che festeggiamo il 25 Aprile di Liberazione, ricordare tutto ciò.

**FS spa, i benefici conservati «ante» 12 agosto 1992**

Con il passaggio da Ente FS a FS spa ho subito un danno economico di lire 784.197 annue al lordo. In data 18 agosto 1992 ho cessato il servizio per dimissioni con domanda presentata il 15 maggio 1992 ed accettata. In data 27 maggio 1992 ho fatto domanda per avere i benefici dell'articolo 2 della legge 336/1970 (ex combattenti e categorie assimilate). In data 8 settembre 1992, con raccomandata indirizzata alla direzione Fs di Roma e all'Ufficio organizzazione reparto 07 di Bologna, ho chiesto l'attribuzione, ai fini della pensione e buonsuscita, della qualifica superiore come previsto dal comma 2, articolo 2 della legge in oggetto (allego fotocopia della risposta). Ora in data 23 novembre 1993, alla comunicazione del numero di iscrizione al Tesoro, mi hanno segnalato la perdita dei benefici (3 scatti) di questa legge, la motivazione sarebbe che come società per azioni tali benefici vengono cancellati.

Lo scrivente ha inoltrato domanda di dimissione nei termini previsti dal contratto nazionale di lavoro 1990-1992, liquidato nel mese di settembre con benefici suddetti e percepiti acconti maggiorati dei tre scatti in oggetto, mai avuto comunicazione scritta della perdita citata e a tutto oggi percepisco ancora acconti. Ritengo che il passaggio da ente a spa per coloro che avevano fatto domanda nei termini del contratto nazionale di lavoro e accettata sotto tutti gli aspetti, non doveva arrecare danno economico. Il sindacato e l'Ente dovevano vigilare e far conoscere al personale il tranello delle date, molti casi si sarebbero risolti benevolmente valutando bene la data di dimissioni.

**Tonino Morelli**  
Voltana (Ravenna)

**I corispettivi per mensa e trasporti esclusi dal computo dei contributi**

Si ricorderà che con l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo, n. 503/92, modificato con l'articolo 11, comma 24, della legge n. 537/93, è stato stabilito che «a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi, entro determinati tetti stabiliti con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro. Con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il ministro del Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi pamentati connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, i relativi

In effetti, dal giorno 12 agosto 1992 (data nella quale il Cipe - Comitato interministeriale per la programmazione economica - ha deliberato la trasformazione dell'Ente Fs in società per azioni) i ferrovieri, ai pari dei dipendenti di qualsiasi altra società per azioni, non erano più destinatari dei benefici previsti dalla legge 336/70 (relativa agli ex combattenti e categorie assimilate) in quanto non rientranti tra i dipendenti da amministrazioni e enti indicati negli articoli 1 e 4 di tale legge.

La questione è stata favorevolmente risolta con il decreto legge n. 198/93 convertito, con modificazioni, in legge n. 292/93, il quale decreto ha modificato tra l'altro l'articolo 18 del decreto legge n. 333/92 (convertito, con modificazioni, in legge n. 352/92) stabilendo che «... a tutte le predette società per azioni (...) si applica la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, della legge n. 218/90», il quale prevede che «... per i medesimi dipen-

**PREVIDENZA**

**Domande e risposte**

RUBRICA CURATA DA:  
Rita Cavaterra; Ottavio Di Loreo  
Angela Mazzieri, Nicola Trisci

*«Per quanto riguarda l'attribuzione dei benefici di cui alla legge n. 336/70 a coloro che sono cessati dal servizio successivamente all'11 agosto 1992, provvederà d'ufficio la Fs spa ma, onde evitare contrasti e inutili ritardi, è consigliabile che gli interessati avanzino apposita istanza.»*

Per quanto riguarda l'attribuzione dei benefici di cui alla legge n. 336/70 a coloro che sono cessati dal servizio successivamente all'11 agosto 1992, provvederà d'ufficio la Fs spa ma, onde evitare contrasti e inutili ritardi, è consigliabile che gli interessati avanzino apposita istanza.

Per quanto riguarda l'attribuzione dei benefici di cui alla legge n. 336/70 a coloro che sono cessati dal servizio successivamente all'11 agosto 1992, provvederà d'ufficio la Fs spa ma, onde evitare contrasti e inutili ritardi, è consigliabile che gli interessati avanzino apposita istanza.

**I corispettivi per mensa e trasporti esclusi dal computo dei contributi**

Si ricorderà che con l'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo, n. 503/92, modificato con l'articolo 11, comma 24, della legge n. 537/93, è stato stabilito che «a decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1° gennaio 1994, sono esclusi dalla base imponibile per il computo dei contributi di previdenza e assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni i corispettivi dei servizi di mensa e di trasporto predisposti dal datore di lavoro con riguardo alla generalità dei lavoratori per esigenze connesse con l'attività lavorativa, nonché i relativi importi sostitutivi, entro determinati tetti stabiliti con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, di concerto con il ministro del Tesoro. Con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale di concerto con il ministro del Tesoro, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, sono individuati ulteriori servizi pamentati connessi con l'attività lavorativa aventi carattere di generalità per i lavoratori interessati, i relativi

importi sostitutivi ed i rispettivi tetti, ai fini della loro esclusione dalla base contributiva previdenziale ed assistenziale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni, salvaguardando gli equilibri finanziari delle gestioni interessate».

Ora, con due decreti, datati 3 marzo 1994 e pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 66 del 21 marzo 1994, il ministro del Lavoro e della Previdenza sociale ha dato esecuzione a quanto previsto da tale articolo stabilendo che: è escluso dalla base imponibile, per il computo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale e per gli effetti relativi alle conseguenti prestazioni:

- il corrispettivo del servizio di trasporto predisposto dai datori di lavoro;
  - l'importo sostitutivo del servizio di trasporto predisposto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi entro un valore massimo di lire 25.000 mensili;
  - il corrispettivo del servizio di mensa predisposto dai datori di lavoro attraverso mense aziendali proprie o altrui o attraverso mense interaziendali;
  - il corrispettivo del vitto somministrato dalle aziende appartenenti al settore dei pubblici esercizi e degli alberghi;
  - l'importo sostitutivo del servizio di mensa e di vitto previsto in sede contrattuale o da accordi integrativi entro un valore massimo di lire 2.000 a pasto;
  - il buono pasto per un valore massimo di lire 9.000 a pasto.
- Detti importi sono annualmente modificati in misura percentuale pari alla variazione percentuale dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

**«Anzianità»: la sfortuna di essere nati all'inizio dell'anno**

Con la nuova legge sulle pensioni d'anzianità varata dal governo Amato e ora resa più penalizzante dalla recente «finanziaria» si configurano, per i dipendenti di imprese private i trattamenti diversi a parità di diritti (35 anni di contributi) in barba all'articolo 3 della Costituzione.

Colui il quale ha la fortuna (il termine è quanto mai appropriato perché si tratta di una vera e propria roulette calendariale) di maturare i 35 anni contributivi il 31 dicembre, riscuote la pensione subito (1° gennaio); una persona che invece li «maturasse» il giorno dopo dovrà attendere addirittura il 1° gennaio dell'anno successivo (a meno che non abbia un'età maggiore di 57 anni). Tra questi due estremi si pongono tutti gli altri danneggiati da questa illecita e bizantina applicazione.

**G. Andrcani**  
Cremona

**DALLE SCUOLE, DAI LUOGHI DI LAVORO**

**I GIOVANI PER NON DIMENTICARE**

MILANO 25 APRILE



**ORA, UNITI  
COME  
1° MAGGIO '44  
1° MAGGIO '94  
ALLORA**

**TORINO 1° MAGGIO 1994**

**Manifestazione indetta da  
CGIL - CISL - UIL**

**Concentramenti: P.zza Vittorio e P.zza Marconi  
Conclusione: P.zza S. Carlo**